

Decreto n. 750

IL RETTORE

BANDO a CASCATA

per attività di ricerca condotte da Università Statali, Università non Statali legalmente riconosciute ed accreditate dal MUR, Enti Pubblici di Ricerca e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, in forma singola o congiunta, nell'ambito dello Spoke 7 "BIOCOMPUTING"

Progetto "NATIONAL CENTER FOR GENE THERAPY AND DRUGS BASED ON RNA TECHNOLOGY"

Codice Progetto CN00000041

CUP H93C22000430007

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI, FINALIZZATE ALLA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER ATTIVITA' COERENTI CON IL PROGRAMMA A VALERE SULLE RISORSE DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 4 "ISTRUZIONE E RICERCA", COMPONENTE 2 "DALLA RICERCA ALL'IMPRESA", LINEA DI INVESTIMENTO 1.4 "POTENZIAMENTO STRUTTURE DI RICERCA E CREAZIONE DI CAMPIONI NAZIONALI DI R&S SU ALCUNE KEY ENABLING TECHNOLOGIES" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU" PROGETTO NATIONAL CENTER FOR GENE THERAPY AND DRUGS BASED ON RNA TECHNOLOGY CN00000041 CUP H93C22000430007

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18/08/1990 e s.m.i.;

VISTA la legge del 14 gennaio 1994 n. 20 e ss.mm.ii. "*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti*";

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) e s.m.i.;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n 36 (Codice dei contratti pubblici);

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE regolamento generale sulla protezione dei dati pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016 ed applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e s.m.i. pubblicato sulla G.U.U.E. n. 187 del 26 giugno 2014 come modificato dal Regolamento (UE) 2017/184 della Commissione, del 14 giugno 2017 (pubblicato sulla GUUE n. 156 del 20 giugno 2017);

VISTA la Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 (Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020) e s.m.i.;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTA l'Anagrafe nazionale delle ricerche (ANR), istituita e disciplinata con decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980, nonché con i decreti del Ministro dell'università e della ricerca, nn. 564/2021 e 615/2021;

VISTA la Comunicazione riveduta sulle norme per gli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione C (2022) 7388 del 19 Ottobre del 2022 ("disciplina RSI del 2022");

VISTO il Decreto-Legge 11 novembre 2022, n. 173 che reca "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*" ed in particolare l'art. 2, comma 1;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTO il Decreto interministeriale del MIUR-MISE prot. 116 del 24 gennaio 2018, che reca "*Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi operativi FESR 2014-2020: approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale*";

VISTO l'articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) che istituisce, nello stato di previsione del MUR, il "Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca";

VISTO l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF) sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 551, della medesima L.d.B. 2021 recita che "*Al fine di semplificare lo svolgimento delle attività di selezione e di valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca nonché di*

valutazione dell'attuazione e dei risultati dei medesimi, il MUR si avvale di esperti tecnico-scientifici e professionali, individuati singolarmente od organizzati in comitati o in commissioni, per le attività di analisi tecnico-scientifiche, finanziarie e amministrativo-contabili e per le conseguenti attività di verifica, monitoraggio e controllo”;

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021 n. 241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la Ripresa e la Resilienza;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2021/2105 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

VISTO il Regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 2020/852, in particolare l'art. 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH “Do no significant harm”) nonché la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;

CONSIDERATI altresì i principi trasversali previsti dal Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, tra i quali, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità;

VISTA la legge 29 luglio 2021 n. 108 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante “*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

TENUTO CONTO che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF) del 1° ottobre 2021, n. 1137, concernente l'istituzione della 4 struttura di missione PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, e le disposizioni ivi contenute;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, recante “*Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione*” e successiva rettifica del 23 novembre 2021;

TENUTO CONTO che, ai sensi del suindicato Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e successiva rettifica del 23 novembre 2021, il Ministero dell'Università e della Ricerca è assegnatario di risorse previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per complessivi 11,732 miliardi di euro, al fine di dare attuazione alle iniziative previste nell'ambito delle due componenti M4C1 “Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università” e M4C2 “Dalla Ricerca all'Impresa”;

TENUTO CONTO in particolare che la componente M4C2 “Dalla Ricerca all’Impresa” mira a sostenere gli investimenti in ricerca e sviluppo, a promuovere l’innovazione e la diffusione delle tecnologie, a rafforzare le competenze favorendo la transizione verso una economia basata sulla conoscenza e che le suddette linee d’intervento previste coprono l’intera filiera del processo di ricerca e innovazione, dalla ricerca di base al trasferimento tecnologico e che prevede l’impiego di risorse per complessivi 11,44 miliardi di euro;

VISTA la riforma 1.1 della M4C2 “Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità”;

VISTO l’investimento 1.4 della M4C2 Potenziamento strutture di ricerca e creazione di “Campioni Nazionali R&S” su alcune Key Enabling Technologies

VISTO il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del 26 maggio 2021, n. 623, di istituzione Comitato Scientifico “Supervisory Board” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero dell’università e della ricerca;

VISTA la circolare n. 21 del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 ottobre 2021 e relativo allegato avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR” (Allegato alla circolare);

VISTA la circolare del 29 ottobre 2021, n. 25 del Ministero dell’economia e delle finanze recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”;

VISTA la circolare n. 33 del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 ottobre 2021 avente ad oggetto “Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, recante “Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie”, emanato dal MUR in attuazione della suindicata riforma 1.1 della M4C2 e ss.mm.ii.;

VISTA la circolare del 18 gennaio 2022, n. 4, del Ministero dell’economia e delle finanze, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Servizio centrale per il PNRR del 7 marzo 2022, n. 3609;

VISTA la circolare del 24 gennaio 2022, n. 6, del Ministero dell’economia e delle finanze, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;

VISTA la circolare del 10 febbraio 2022, n. 9 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;

VISTO il decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca del 7 ottobre 2021, n. 1141 di approvazione le Linee Guida per le iniziative di sistema della M4C2, condivise con la Cabina di regia del PNRR;

VISTO il decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca del 10 novembre 2021, n.1233, di istituzione della cabina di regia MUR – MiSE, ai fini delle attività connesse alle iniziative della componente M4C2 “Dalla Ricerca all’Impresa” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

VISTO il Decreto Direttoriale del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 3138 del 16 dicembre 2021, rettificato con Decreto Direttoriale n. 3175 del 18 dicembre 2021 e ss.mm.ii., concernente l’avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per il Potenziamento di strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali" di R&S su alcune Key Enabling Technologies da finanziare nell’ambito del Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 2 Dalla ricerca all’impresa – Investimento 1.4 “Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” per finanziare la creazione di Centri Nazionali dedicati alla ricerca di frontiera relativa ad ambiti tecnologici coerenti con le priorità dell’agenda della ricerca europea e con i contenuti del Piano Nazionale della Ricerca 2021 - 2027 (di seguito PNR 2021 - 2027)

VISTO il Decreto Direttoriale MUR n. 1035 del 17.06.2022 “National Center for Gene Therapy and Drugs based on RNA Technology”, tematica “Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA” registrato dalla Corte dei Conti il 11/07/2022 al n.1850 e relativi allegati con cui viene finanziato il progetto, ID domanda CN00000041;

VISTO l’atto d’obbligo e di accettazione del Decreto di Concessione delle agevolazioni per il progetto Codice CN 00000041 firmato dal soggetto attuatore Fondazione Centro nazionale in Terapia Genica e Farmaci con tecnologia a RNA nella persona del Legale Rappresentante prof. Rosario Rizzuto il 1° agosto 2022;

VISTO l’accordo HUB&SPOKE tra la Fondazione “Centro Nazionale di Ricerca – Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA costituito con atto notarile rep. n. 6818, Raccolta n 4275 con sede legale Padova, C.F.92315700283, in persona del suo legale rappresentante prof. Rosario Rizzuto, e l’Università degli Studi di Bari con sede in Piazza Umberto I - 70121 Bari C.F. 80002170720, in persona del suo Rettore, legale rappresentante, prof Stefano Bronzini, sottoscritto in data 13/02/2023 e l’addendum a tale accordo sottoscritto in data 06/12/2023;

VISTE le Linee Guida per il Monitoraggio destinate all’Hub del 26 settembre 2022, emanate dal MUR, doc. registro ufficiale U. 0007146;

VISTE le “Linee guida per la rendicontazione destinate ai soggetti attuatori delle iniziative di sistema Missione 4 Componente 2” (versione 1.0 del 10 ottobre 2022);

VISTE le “Linee guida per le azioni di informazione e comunicazione a cura dei soggetti attuatori” (versione 1.0 del 10 ottobre 2022);

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. (23G00022)”;

VISTA la Circolare esplicativa “Modalità di Rendicontazione in attuazione del decreto-legge 24 febbraio 2023, N. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41”, (versione 1.0 del 22 maggio 2023), prot. n. 3739 del 22/05/2023;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi (target e milestone) stabiliti dal PNRR anche mediante il caricamento su apposita piattaforma MUR (@Work);

PRESO ATTO che la trasmissione dei dati al MUR deve avvenire in coerenza con tempistiche previste dal cronoprogramma della singola iniziativa e che l’erogazione del contributo avviene sulla base delle tempistiche indicate nel cronoprogramma della singola iniziativa;

VISTA la delibera della seduta del 20 ottobre 2023 con cui il Consiglio di amministrazione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro approva lo schema del presente “Bando a Cascata”;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 33 del 11/01/2024 di nomina del RUP;

SENTITO il Direttore Generale;

DECRETA

Di approvare il seguente Avviso di “Bando a Cascata”, ai sensi dell’art.5 dell’Avviso MUR 3138 del 16/12/2021, per il finanziamento di proposte di intervento per attività di ricerca svolte da **Università Statali, Università non Statali legalmente riconosciute ed accreditate dal MUR, Enti Pubblici di Ricerca e Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico** in forma singola o congiunta nell’ambito del Progetto dal titolo “National Center for Gene Therapy and Drugs based on RNA Technology”, Codice CN00000041, CUP H93C22000430007- Spoke 7 “BIOCOMPUTING” nell’ambito del PNRR, Missione 4, Componente 2, Investimento 1.4 –finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU;

Indice

ART. 1 – DEFINIZIONI	8
ART. 2 – PREMESSA	10
ART. 3 – FINALITÀ, BASI GIURIDICHE ED AMBITO DI APPLICAZIONE.....	11
ART. 4 - SOGGETTI AMMISSIBILI	12
ART. 5 – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ	13
ART. 6 – DURATA DEL PROGETTO	14
ART. 7 – DOTAZIONE FINANZIARIA	14
ART. 8 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI	15
ART. 9 – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO.....	16
ART. 10 – OBBLIGHI DELLO SPOKE	18
ART. 11 – CRITERI DI VALUTAZIONE	18
ART. 12 – PROCEDURA DI SELEZIONE E AGGIUDICAZIONE	19
ART. 13 – RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E PROCEDURA DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO	20
ART. 14 – SPESE AMMISSIBILI.....	21
ART. 15 – MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTO	23
ART. 16 - VARIAZIONI DEL PROGETTO.....	23
ART. 17 - REVOCA	24
ART. 18 – RINUNCIA.....	25
ART. 19 – OPEN SCIENCE	25
ART. 20 – UTILIZZO DEI SEGNI DISTINTIVI, TITOLARITÀ DEI RISULTATI DELLA RICERCA, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI BREVETTABILI.....	25
ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI.....	26
ART. 22 – ACCESSO AGLI ATTI.....	26
ART. 23 – CHIARIMENTI.....	27
ART. 24 - COMUNICAZIONI	27
ART. 25 – PUBBLICITÀ.....	27
ART. 26 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	27

Art. 1 – Definizioni

1. “Soggetto Proponente”: le Università Statali, le Università non Statali legalmente riconosciute ed accreditate MUR, gli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) e Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico che presentano la proposta progettuale, in forma singola o congiunta, in risposta al presente Avviso;
2. “Soggetto Capofila”: soggetto Proponente di proposte presentate in forma congiunta in risposta al presente Avviso identificato come referente unico per l’attuazione del Progetto nei confronti dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e del MUR;
3. “Soggetto Beneficiario”: Soggetto Proponente che a seguito di ammissione a finanziamento della propria proposta progettuale risulta destinatario di risorse a valere sul presente Avviso;
4. “Soggetto Attuatore”: Fondazione “Centro Nazionale di Ricerca - Sviluppo di Terapia Genica e Farmaci con Tecnologia a RNA” (CF 92315700283), soggetto HUB del progetto National Center for Gene Therapy and Drugs based on RNA Technology, domanda di agevolazione CN00000041, ammesso a finanziamento con decreto n. 1035 del 17.06.2022 - tematica “Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA”;
5. “Soggetto Esecutore o Spoke”: indica il soggetto pubblico erogatore dei finanziamenti, coinvolto nella realizzazione del Progetto “National Center for Gene Therapy and Drugs based on RNA Technology Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA”. Codice progetto MUR: CN00000041 – CUP: H93C22000430007. Nel linguaggio adottato dagli Avvisi MUR tale soggetto è indicato anche come Spoke. Esso svolge direttamente parte delle attività ad essi attribuite dal Progetto e si avvale di altri soggetti per lo svolgimento delle restanti attività: (i) i soggetti affiliati allo Spoke, già noti (ii) soggetti terzi da individuare mediante i bandi a cascata di cui all’art. 5 dell’Avviso del Ministero dell’Università e della Ricerca del 16 dicembre 2021 n. 3138 finalizzato alla creazione di cinque “campioni nazionali” di R&S.
6. “Università”: le Università statali e non statali riconosciute e accreditate dal MUR;
7. “Enti Pubblici di Ricerca”: Enti Pubblici di Ricerca di cui all’art. 1, comma 1, del D.lgs. 218/2016;
8. “Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”: ospedali di eccellenza che perseguono finalità di ricerca nel campo biomedico ed in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari.
9. “Do No Significant Harm (DNSH)”: principio del “non arrecare danno significativo” secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
10. “PNRR” o Piano: Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza presentato dall’Italia a norma del Regolamento (UE) 2021/241 approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
11. “Misura del PNRR”: Specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza realizzati attraverso l’attuazione di interventi/progetti ivi finanziati;
12. “Missione”: Risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti;
13. Le sei Missioni del PNRR rappresentano aree “tematiche” strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute);

14. “Componente”: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un’area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un’attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure;
15. “Milestone”: Traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l’Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.);
16. “Target”: Traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l’Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di edificio ristrutturato, ecc.);
17. “Rendicontazione delle spese”: Attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto;
18. “Rendicontazione dei milestone e target”: Attività finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del PNRR (milestone e target, UE e nazionali). Non è necessariamente legata all’avanzamento finanziario del progetto;
19. “Ricerca Fondamentale”: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette;
20. “Ricerca Industriale”: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, comprendente la creazione di componenti di sistemi complessi. Tale ricerca può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
21. “Sviluppo Sperimentale”: l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi;
22. “Trasferimento tecnologico”: processo attraverso il quale conoscenze, tecnologie, metodi di produzione, prototipi e servizi sviluppati da governi, università, aziende, enti di ricerca pubblici e privati possono essere resi accessibili a una ampia gamma di utenti che possono poi ulteriormente sviluppare e sfruttare la tecnologia per creare nuovi prodotti, processi, applicazioni, materiali o servizi;
23. “Aiuti di Stato”: qualsiasi misura che risponda ai criteri stabiliti all’articolo 107, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea: “aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”;
24. Intensità di Aiuto”: importo lordo dell’aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri, ai sensi dell’articolo 2 comma 1 punto 26) del Regolamento 651/2014 e ss.mm.ii.;
25. “Sistema ReGiS”: Sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043 della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di

rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella governance del PNRR;

26. “Campioni Nazionali”: è l’aggregazione di Università statali ed Enti pubblici di Ricerca vigilati dal MUR, con il possibile coinvolgimento di Università non statali, altri Enti Pubblici di Ricerca e altri soggetti pubblici e privati, impegnati in attività di ricerca, altamente qualificati e internazionalmente riconosciuti, accomunati da obiettivi e interessi di ricerca strategici comuni, la cui azione si rifà a tecnologie abilitanti, coerenti con le priorità del PNR 2021-2027 e dell’agenda strategica per la ricerca dell’Unione europea.
27. “Bandi a cascata”: rappresentano i bandi attivati dai soli Spoke di natura pubblica ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso pubblico n. 3138 del 16/12/2021.
28. “Open science”: approccio al processo scientifico basato sulla cooperazione e sulle nuove modalità per diffondere la conoscenza, migliorare l’accessibilità e la riusabilità dei risultati della ricerca mediante l’utilizzo di tecnologie digitali e nuovi strumenti di collaborazione. La scienza aperta è una politica prioritaria della Commissione Europea e il metodo di lavoro di riferimento nell’ambito dei finanziamenti pubblici alla ricerca e all’innovazione;
29. “Principi FAIR Data”: insieme di principi, linee guida e migliori pratiche atti a garantire che i dati della ricerca siano Findable (Reperibili), Accessible (Accessibili), Interoperable (Interoperabili) e Re-usable (Riutilizzabili), nel rispetto dei vincoli etici, commerciali e di riservatezza e del principio “il più aperto possibile e chiuso solo quanto necessario”;
30. “Quota SUD”: interventi riservati a beneficiari che all’atto della stipula del accordo di concessione possano eseguire le attività progettuali in una propria sede operativa localizzata in una regione del Mezzogiorno.

Art. 2 – Premessa

1. Con Decreto Direttoriale n. 3138/2021 del 16.12.2021 e ss.mm., il MUR ha indetto un avviso volto a finanziare la creazione di n. 5 Centri Nazionali dedicati alla ricerca di frontiera in ambiti tecnologici coerenti con le priorità dell’Agenda della Ricerca europea e con i contenuti del Piano Nazionale della Ricerca 2021-2027, tra le quali rientra la tematica dello sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA.
2. Con decreto MUR n. 1035 del 17.06.2022, il progetto “*National Center for Gene Therapy and Drugs based on RNA Technology*” è stato ammesso a finanziamento nell’ambito dell’Investimento 1.4- Potenziamento strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali” di R&S su alcune Key Enabling Technologies - Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR), per un importo pari a € 320.036.606,03 da utilizzarsi per lo sviluppo di Key Enabling Technologies relativa alla tematica “**Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA**”.
3. Tale programma, della durata di 36 mesi a decorrere dal 1° novembre 2022 è proposto dall’Università degli Studi di Padova, ed è gestito dalla Fondazione Centro Nazionale - Terapia Genica e Farmaci con Tecnologia a RNA (CN RNA & Gene Therapy), in qualità di HUB.

4. Il Centro Nazionale svolge attività di ricerca e promuove l'innovazione di livello nazionale e internazionale per trasformare la conoscenza scientifica nello sviluppo di terapie o procedure di interesse farmacologico e verificarne l'efficacia potenziale e la sicurezza in studi clinici. Il CN RNA & Gene Therapy è organizzato secondo una struttura HUB, Spoke e Affiliati allo Spoke, per le cui definizioni si rimanda all'art. 1 – Definizioni del presente Bando.
5. In particolare, il programma CN RNA & Gene Therapy prevede l'attuazione di bandi a cascata per un importo pari al 10% del finanziamento, importo complessivo € 32.003.660,60, assegnato finalizzati a sostenere progetti di ricerca fondamentale e industriale e sviluppo sperimentale attraverso l'erogazione di opportuni finanziamenti.
6. L'agevolazione prevista dal presente Avviso è concessa, nelle modalità indicate ai seguenti articoli, compatibilmente con quanto previsto dal PNRR e, nello specifico, della MISSIONE 4 COMPONENTE 2, “Dalla ricerca all'impresa” Investimento 1.4, “Potenziamento strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali di R&S” su alcune Key Enabling Technologies”.
7. In riferimento al presente bando, il programma di ricerca prevede l'attuazione di bandi a cascata per un importo complessivo pari a € 32.003.660,60 finalizzati a sostenere progetti di ricerca fondamentale e industriale e sviluppo sperimentale attraverso l'erogazione di opportuni finanziamenti prevedendo le seguenti Linee d'intervento:
- **Linea d'intervento A** - aperta agli Enti Pubblici e privati in relazione ad interventi realizzati su tutto il territorio nazionale eccetto il Mezzogiorno
 - **Linea d'intervento B** – “Sud”: riservata a progetti realizzati e/o iscritti nella/alla unità locale dell'Ente localizzata nel Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), avuto riguardo, nel caso di soggetti giuridici pubblici e/o privati con unica sede sull'intero territorio nazionale, alla ubicazione della sede legale, ovvero, nel caso di soggetti giuridici con più sedi in più località dell'intero territorio nazionale, alla ubicazione della sede (propria o in locazione o in comodato) del dipartimento/istituto/laboratorio indicato in progetto come sede operativa dell'unità di ricerca.
8. L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (di seguito UNIBA o Spoke), in qualità di Spoke Leader dello Spoke 7 “BIOCOMPUTING” coordina le attività di una rete di centri e laboratori di ricerca, ambienti dimostrativi su larga scala, applicazioni prototipali in scala reale, per raggiungere i seguenti obiettivi:
1. Potenziamento dell'ecosistema bioinformatico per l'analisi dei dati omici;
 2. Sviluppo di strumenti bioinformatici per l'identificazione di RNA terapeutici o neo-antigeni per lo sviluppo di vaccini a RNA;
 3. Sviluppo di nuovi strumenti bioinformatici per lo sviluppo di farmaci a RNA e terapia genica.
- Le attività dello Spoke 7 sono descritte nell'Allegato 1 del presente Avviso.

Art. 3 – Finalità, basi giuridiche ed ambito di applicazione

1. UNIBA è responsabile dell'emanazione del “bando a cascata” previsto dallo Spoke 7 “BIOCOMPUTING” del progetto RNA & Gene Therapy CN00000041 nel rispetto delle disposizioni sugli aiuti di Stato, di quanto previsto dall'art. 5 dell'Avviso MUR n° 3138 del 16/12/2021 nonché dell'Art. 1 e dei riferimenti normativi del presente bando.

2. Le proposte progettuali in risposta al presente Avviso devono avere ad oggetto attività di ricerca coerenti con il programma di ricerca del CN RNA & Gene Therapy e con gli obiettivi di ricerca specifici dello Spoke 7 BIOCOMPUTING, le cui attività sono descritte nell'Allegato 1 al presente Avviso.
3. Il presente bando è rivolto a Università Statali, Università non Statali legalmente riconosciute ed accreditate dal MUR, Enti Pubblici di Ricerca e IRCCS Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico interessati a introdurre innovazioni significative in relazione a specifici prodotti e processi ampliando così la rete di ricerca costituita dai membri del Centro Nazionale.
4. Le proposte progettuali a valere sul presente Avviso devono rispondere a uno dei *track* descritti nella tabella 1 di seguito riportata.

Tabella 1 – Track e Ambiti di sviluppo proposti dallo Spoke n. 7 BIOCOMPUTING

Track	Tipologia Attività
Track A1. Potenziamento dell'ecosistema bioinformatico per l'analisi dei dati omici: allestimento e sviluppo di sistemi intelligenti per l'accesso ad ambienti di calcolo, l'esecuzione e l'automatizzazione di strumenti e workflow per analisi computazionali intensive.	RF ≤ 70% RI ≥ 30%
Track A2. Strumenti bioinformatici per l'identificazione di RNA terapeutici o neo-antigeni per lo sviluppo di vaccini a RNA: produzione massiva di dati genomici e trascrittomici per la determinazione, validazione e prioritizzazione di RNA terapeutici o neoantigeni specifici di patologie oncologiche	RF ≤ 70% RI ≥ 30%
Track A3. Sviluppo di nuovi strumenti bioinformatici per lo sviluppo di farmaci a RNA e terapia genica: 1) sviluppo di algoritmi e software per analisi omiche e strutturali e approcci di "system biology"; 2) generazione di benchmark (in vitro e/o in silico) per testare e validare metodologie bioinformatiche innovative.	RF ≤ 70% RI ≥ 30%

5. Ciascun soggetto proponente può presentare un massimo di 2 (due) proposte progettuali aventi ad oggetto distinti *track* di cui alla tabella 1.
6. UNIBA intende finanziare **un progetto per ognuno dei track** di cui alla tabella 1.
7. Il presente bando riguarda gli investimenti pubblici finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e pertanto fa esplicito riferimento ai principi per la sostenibilità ambientale, per la fattibilità dell'intervento nel rispetto del principio orizzontale del "Do No Significant Harm" (DNSH) nonché ai principi trasversali, tra i quali il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità ai sensi dei Regolamenti (UE) 2020/852 e 241/2021.

Art. 4 - Soggetti Ammissibili

1. Possono richiedere le agevolazioni di cui al presente Bando:
 - a. le Università Statali;
 - b. le Università non Statali legalmente riconosciute ed accreditate MUR;
 - c. gli Enti Pubblici di Ricerca (EPR);
 - d. Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – IRCCS il cui carattere scientifico sia riconosciuto a norma delle leggi vigenti.

2. I soggetti ammissibili possono presentare proposte progettuali in forma singola o congiunta. Qualora la proposta progettuale sia presentata congiuntamente da più soggetti proponenti questi dovranno identificare un soggetto capofila referente unico per l'attuazione del Progetto nei confronti di UNIBA e del MUR.
3. I rapporti tra soggetti partner di proposte progettuali eseguite in forma congiunta dovranno essere definiti attraverso accordi scritti tra le parti da trasmettere a UNIBA in caso di ammissione a finanziamento. In tal caso i partner proponenti saranno responsabili congiuntamente del conseguimento delle *milestone* e dei *target* previsti dalle attività progettuali.
4. In linea con quanto previsto dall'art. 5 dell'Avviso pubblico n. 3138 del 16/12/2021 (comma 2 “*I bandi sono emanati ... per la concessione a soggetti esterni al CN di finanziamenti per attività di ricerca coerenti con il suddetto Programma*”), è **esclusa la partecipazione al presente bando di soggetti già partecipanti del Centro Nazionale di cui all'art. 1, nonché di enti qualificabili come loro enti controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.**
5. In risposta al presente Avviso ciascuno dei suddetti soggetti **può presentare singolarmente o in forma congiunta un massimo di 2 (due) proposte progettuali aventi ad oggetto distinti track di cui alla tabella 1 dell'art. 3.** Nel caso in cui uno dei predetti soggetti giuridici sia proponente per più di 2 (due) proposte progettuali, si prenderanno in considerazione, ai fini della valutazione, solo le candidature corrispondenti alle prime due proposte progettuali trasmesse temporalmente ai sensi del successivo Articolo 8 “Termini e modalità di presentazione delle proposte progettuali”.

Art. 5 – Requisiti di ammissibilità

1. Requisiti necessari per l'ammissibilità a finanziamento delle proposte progettuali sono:
 - riconducibilità della proposta progettuale a uno specifico *track* di cui alla tabella 1 e alle finalità oggetto del presente bando di cui all'art.3;
 - riconducibilità del budget complessivo ad attività di ricerca fondamentale, e ricerca industriale, come indicato nella tabella 1 dell'art. 3 del presente bando;
 - rispetto del principio del non arrecare danno significativo (cd. “*Do No Significant Harm*” - DNSH), secondo il quale la proposta progettuale deve essere implementata affinché non arrechi danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e in conformità alle indicazioni contenute nell'Allegato alla Circolare MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, denominato “*Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)*”;
 - rispetto del principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *tagging*), individuato dall'art. 18 par. 4 lettera e) e f) del Regolamento (UE) 2021/241, secondo i seguenti vincoli:
 - Vincolo “*climate*”: non meno del 15%,
 - Vincolo “*digital*”: non meno del 36%
 - rispetto dei principi delle pari opportunità, generazionale e di genere;
 - Il progetto dovrà garantire l'assenza del relativo finanziamento a valere sul Dispositivo e/o su altri programmi dell'Unione o nazionali (c.d. assenza del doppio finanziamento);
 - Le Proposte progettuali dovranno essere riconducibili al Campo di Intervento 006, di cui all'allegato VI del Reg. (UE) 2021/241: Investimenti in beni immateriali in centri di ricerca pubblici e nell'istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione.

Art. 6 – Durata del progetto

1. La durata di realizzazione del progetto non potrà essere superiore ai 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di Concessione, successivamente al provvedimento di ammissione a finanziamento. Il progetto dovrà completarsi entro e non oltre il **31/08/2025**.
2. La durata sarà indicata nell'Accordo di Concessione e sarà prorogabile una sola volta previa richiesta e approvazione ad insindacabile giudizio di UNIBA. Le attività dovranno in ogni caso essere concluse e rendicontate entro la durata del Progetto "CN RNA & GENE THERAPY", la cui conclusione è prevista entro il 31/10/2025, salvo eventuali proroghe concesse dal MUR.
3. Entro i termini indicati nel decreto di ammissione al finanziamento e nell'Accordo di Concessione:
 - le attività connesse al progetto finanziato dovranno essere concluse e i relativi obiettivi finali conseguiti;
 - le spese dovranno essere sostenute dai beneficiari e rendicontate nei termini previsti dall'Accordo di Concessione medesimo.

Art. 7 – Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria del presente bando a cascata emanato da UNIBA nell'ambito dello Spoke 7 è pari a 2.168.033,60 € ed è articolata a favore della **linea d'intervento B** ("SUD") di cui all'art. 2 del presente Avviso a valere sul Programma di Ricerca CN RNA & Gene Therapy Codice CN00000041 finanziato nell'ambito del PNRR–M4C2–Investimento 1.4. "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" finanziato dall'unione europea – next generation eu" con codice identificativo CN00000041 e CUP H93C22000430007. Tali risorse sono ripartite come riportato nella tabella 2:

Tabella 2 – Dimensione del contributo per ciascun track

Track	Dimensione del contributo
Track A1. Potenziamento dell'ecosistema bioinformatico per l'analisi dei dati omici: allestimento e sviluppo di sistemi intelligenti per l'accesso ad ambienti di calcolo, l'esecuzione e l'automatizzazione di strumenti e workflow per analisi computazionali intensive.	750.000,00 €
Track A2. Strumenti bioinformatici per l'identificazione di RNA terapeutici o neoantigeni per lo sviluppo di vaccini a RNA: produzione massiva di dati genomici e trascrittomici per la determinazione, validazione e prioritizzazione di RNA terapeutici o neoantigeni specifici di patologie oncologiche	968.033,60 €
Track A3. Sviluppo di nuovi strumenti bioinformatici per lo sviluppo di farmaci a RNA e terapia genica: 1) sviluppo di algoritmi e software per analisi omiche e strutturali e approcci di "system biology"; 2) generazione di benchmark (in vitro e/o in silico) per testare e validare metodologie bioinformatiche innovative.	450.000,00 €

2. Le sovvenzioni oggetto del presente bando saranno concesse, nel rispetto delle disposizioni sugli aiuti di Stato, nella forma del contributo a fondo perduto. UNIBA intende finanziare **un solo progetto per**

ognuno dei track oggetto del presente Avviso. Il costo complessivo del singolo progetto finanziato per ciascuno specifico track è indicato nella tabella 2.

Art. 8 - Termini e modalità di presentazione delle proposte progettuali

1. Il bando è reso pubblico nell'apposita sezione del sito web di UNIBA <https://www.uniba.it/it/ricerca/pnrr/bandi-a-cascata>. Ai fini dell'accesso al finanziamento previsto dal bando, i Soggetti Proponenti sono tenuti a presentare la richiesta di finanziamento a partire **dalle ore 12:00 del giorno 01 marzo 2024 fino alle ore 12.00 del giorno al 05 aprile 2024**. La domanda di finanziamento deve essere presentata mezzo PEC all'indirizzo universitari@pec.it indicando in oggetto "BANDO a CASCATA" Progetto "CN RNA & Gene Therapy" Codice progetto CN00000041 – CUP: H93C22000430007.
2. La candidatura dovrà essere redatta utilizzando la documentazione della presente procedura di seguito descritta:
 1. Domanda di partecipazione (Allegato A);
 2. Scheda Progetto (Allegato B) da redigere in lingua inglese;
 3. Piano economico finanziario (Allegato C);
 4. Cronoprogramma di spesa di progetto (Allegato D);
 5. Dichiarazione obblighi assunzionali (Allegato E);
 6. Autodichiarazione di assenza di situazioni di conflitto di interessi (Allegato F);
 7. DSAN rispetto del principio DNSH (Allegato G);
 8. In caso di progetto congiunto - Impegno a costituire partenariato e delega al Capofila (Allegato H);
3. Al fine di poter accedere al finanziamento, si richiede di indicare un acronimo identificativo, in modo univoco, della proposta progettuale.
4. I documenti relativi alla presente procedura devono essere sottoscritti con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. n. 82/2005 o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
5. La presentazione della candidatura avviene mediante invio PEC all'indirizzo universitari@pec.it da parte del singolo proponente, o del Capofila della proposta in caso di proposta in forma congiunta, della seguente documentazione:
 - a. Domanda di partecipazione di cui all'Allegato A e DSAN di cui agli Allegati E, F, G e H sottoscritte dal/i proponente/i. La domanda di partecipazione di cui all'Allegato A e le DSAN di cui agli Allegati E, F, G e H devono essere rese e sottoscritte da ogni singolo proponente sia che si tratti di proposta in forma singola o in forma congiunta. Nel caso di proposte in forma congiunta ciascun proponente dovrà redigere e sottoscrivere il proprio schema di domanda di cui all'Allegato A indicando il proprio ruolo (Proponente di proposta in forma singola, Capofila di proposta in forma congiunta o partner di proposta in forma congiunta).
 - b. Scheda Progetto, redatta in lingua inglese e sottoscritta digitalmente dal singolo proponente, o dal Capofila della proposta in caso di proposta in forma congiunta. La proposta di Progetto deve avere un titolo ed un acronimo chiaramente identificabili, richiamati anche nella domanda di finanziamento secondo il format Allegato B;
 - c. Piano economico finanziario redatto secondo il format Allegato C, sottoscritto digitalmente dal singolo proponente, o dal Capofila della proposta in caso di proposta in forma congiunta;

- d. Cronoprogramma di spesa di progetto che identifichi per le linee e periodi di attività indicati un target di spesa e di risultato qualitativo e quantitativo da raggiungere, redatto secondo il format Allegato D e sottoscritto dal singolo proponente, o dal Capofila della proposta in caso di proposta in forma congiunta;
6. Si precisa che ciascun Soggetto Proponente, per la presentazione della domanda, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione complessiva massima di 50 MB, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file.
7. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000, nonché degli artt. 22, 23-bis, 23-ter e 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
8. Le domande pervenute al di fuori dei termini indicati, ovvero con modalità di trasmissione differenti dall'invio tramite PEC, non saranno prese in considerazione e non saranno ammesse alla fase istruttoria di valutazione. Le carenze di qualsiasi elemento formale della proposta possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, eventuale altra documentazione utile ai fini della valutazione del progetto potrà essere richiesta ai Soggetti Proponenti in fase di valutazione mediante attivazione del soccorso istruttorio. Analogamente eventuali carenze di natura puramente formale della proposta potranno essere richieste dalla stessa commissione.
9. In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della proposta, lo UNIBA assegna al Soggetto Proponente un termine di 10 (dieci) giorni, perché siano rese, regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il soggetto cui si riferisce la carenza è escluso dalla valutazione.
10. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto della proposta o del soggetto responsabile della stessa. La mancata o incompleta presentazione della documentazione è causa di inammissibilità della domanda e non può essere integrata in alcun modo neanche a mezzo di soccorso istruttorio procedimentale.

Art. 9 – Obblighi del beneficiario

1. Il Beneficiario si obbliga a:
 - a. adottare il sistema informatico utilizzato dal MUR “AtWork” finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dal MUR per tramite di HUB e Spoke;
 - b. caricare sul sistema informativo adottato dal MUR i dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241, e la documentazione probatoria pertinente, nonché i dati e la documentazione utile all'esecuzione dei controlli preliminari di conformità normativa sulle procedure di aggiudicazione da parte dell'Ufficio competente per i controlli del MUR, sulla base delle istruzioni contenute nella connessa manualistica predisposta da quest'ultima;

- c. elaborare la rendicontazione fisica e finanziaria delle spese effettivamente sostenute, nonché predisporre, relativamente alle proprie attività, la documentazione necessaria alla dimostrazione dello svolgimento del progetto;
- d. essere responsabile per la propria parte delle spese effettuate per l'esecuzione delle attività, con riferimento alla loro eleggibilità ed al conseguente co-finanziamento e, ove le spese non siano ammissibili e/o eleggibili e/o non finanziate, provvedere interamente alla loro copertura;
- e. effettuare i controlli di gestione e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;
- f. garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute, nonché la riferibilità delle spese al Progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;
- g. assicurare il rispetto della normativa vigente sugli aiuti di Stato;
- h. garantire, ai fini della tracciabilità delle risorse del PNRR, che tutte le spese relative al progetto siano effettuate attraverso l'utilizzo di un'apposita contabilità separata, nonché rispettare l'obbligo di indicare il CUP assegnatogli, su tutti gli atti amministrativo-contabili relativi al progetto nel rispetto del Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018;
- i. consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal MUR, facilitando altresì le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del MUR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti beneficiari dei finanziamenti;
- j. garantire, a pena di sospensione o revoca del finanziamento in caso di accertata violazione, nell'attuazione del progetto, il rispetto del principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) a norma dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, nonché dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere, e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- k. assicurare che le spese del progetto non siano oggetto di altri finanziamenti, contributi o agevolazioni a valere su fondi pubblici nazionali e/o comunitari;
- l. partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate da UNIBA o dall'HUB;
- m. essere responsabile in sede risarcitoria per qualsiasi perdita, danno o eventuale lesione derivanti da fatti, azioni o omissioni propri e/o dei propri dipendenti e collaboratori;
- n. individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa definita nel progetto, relazionando a UNIBA sugli stessi;
- o. notificare tempestivamente a UNIBA, affinché UNIBA lo notifichi all'Hub e se necessario l'Hub al MUR, qualsiasi informazione significativa, fatto, problema o ritardo che possa influire sul progetto;
- p. adottare principi di sana gestione finanziaria, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione, obbligandosi a restituire i fondi che risultassero indebitamente assegnati;
- q. garantire la conservazione della documentazione, tracciabilità delle operazioni, e gli adempimenti in materia di informazione, comunicazione e visibilità, previsti dalla disciplina e dalla normativa europea.
- r. promuovere i principi Open Science e Fair Data: ai risultati dei progetti e ai relativi dati deve essere garantito un accesso aperto al pubblico nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile,

in linea con il principio “*as open as possible, as closed as necessary*”, adottando le migliori pratiche dell’“Open science” e “FAIR Data Management”.

Art. 10 – Obblighi dello Spoke

1. Lo Spoke UNIBA si obbliga a:
 - a. garantire che il Beneficiario riceva tutte le informazioni pertinenti per l’esecuzione dei compiti previsti e per l’attuazione delle operazioni, in particolare, le istruzioni necessarie relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese;
 - b. valutare tempestivamente la documentazione trasmessa dal Beneficiario in sede di monitoraggio e rendicontazione delle spese e dei risultati;
 - c. assicurare l’utilizzo del sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati, istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1043, della legge 31 dicembre 2020, n. 178, necessari alla sorveglianza, alla valutazione, alla gestione finanziaria, ai controlli amministrativo-contabili, al monitoraggio e agli audit, verificandone la corretta implementazione;
 - d. informare l’HUB in merito ad eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate nel corso dell’attuazione del progetto che possano avere ripercussioni sugli interventi gestiti dallo stesso;
 - e. informare l’HUB dell’inclusione del finanziamento nell’elenco delle operazioni e fornirgli informazioni e strumenti di comunicazione di supporto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 34 del Regolamento (UE) n. 2021/241.

Art. 11 – Criteri di valutazione

1. Nell’ambito della valutazione viene definito un punteggio di ammissione che concorre alla formazione della graduatoria dei progetti ammissibili secondo i parametri definiti nel presente articolo e secondo la seguente griglia dei criteri di valutazione:

Tabella 3 - griglia dei criteri di valutazione

Criteri di Valutazione	Punteggio Minimo	Punteggio Massimo
A. Qualità tecnico-scientifica e completezza del progetto proposto in termini di una chiara identificazione degli obiettivi e validità della metodologia e delle procedure di attuazione del progetto.	20	30
B. Capacità ed esperienza del soggetto proponente e/o del partenariato coerenza e chiarezza delle sfide affrontate e della motivazione della scelta del servizio, degli obiettivi proposti in risposta alle sfide indeterminate da UNIBA e dal CN RNA & Gene Therapy ovvero con le tematiche di ricerca e innovazione indicati dallo Spoke UNIBA, nonché verifica del reale apporto dei risultati (output, target intermedi e finali) che si intendono raggiungere con le attività previste e dal monitoraggio delle stesse	14	22
C. Qualità economico-finanziaria del progetto in termini di economicità della proposta e di sostenibilità finanziaria.	8	16

D. Grado di innovazione rispetto allo stato dell'arte e contributo rispetto all'avanzamento tecnologico della filiera.	10	16
E. Ricadute e impatti attesi al termine dal servizio e grado di sfruttamento, e trasferibilità dei risultati.	8	16
TOTALE	60	100

2. Le proposte sono ritenute “Ammissibili” qualora raggiungano complessivamente un punteggio di almeno 60 punti e raggiungano il punteggio minimo nei singoli criteri. Le proposte risultate “Ammissibili” verranno finanziati, per ciascun obiettivo, secondo l'ordine della relativa graduatoria, in coerenza con la dotazione finanziaria di ciascun obiettivo di cui all'art. 7 del presente Avviso.

Art. 12 – Procedura di selezione e aggiudicazione

1. La procedura valutativa prevista è a graduatoria, una per ogni *track* di cui all'art. 3 del presente Avviso.
2. La procedura di valutazione si articola nei seguenti punti:
 - A. Verifica requisiti di ricevibilità: effettuata ai sensi dell'art. 8 del presente Avviso;
 - B. Verifica requisiti di ammissibilità e conformità: superata la fase di ricevibilità, si provvede a verificare i requisiti di ammissibilità soggettivi di ogni beneficiario secondo quanto riportato all'artt 4 e 5 del presente Avviso;
 - C. Valutazione di merito tecnico-scientifico della proposta progettuale effettuata ai sensi dei successivi commi 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo.
3. L'intera proposta progettuale sarà considerata non ammissibile qualora anche solo uno dei requisiti previsti non sarà verificato. In caso di proposta in forma congiunta, l'intera proposta progettuale sarà considerata non ammissibile qualora anche uno solo dei partner coinvolti non superi la fase di verifica dei requisiti di ammissibilità.
4. Il RUP, nominato con decreto del Direttore Generale dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, supportato da due esperti in materia di procedimenti amministrativi per la pubblica amministrazione, nominati da UNIBA, valuterà i requisiti di ricevibilità (A) e i requisiti di ammissibilità e conformità (B).
5. In caso di esito positivo, la procedura passa alla successiva fase C.
6. In caso di esito negativo della valutazione di ricevibilità, ammissibilità e conformità (A e B), UNIBA comunica l'esito ai soggetti beneficiari, indicando le ragioni del rigetto della domanda e conseguentemente il decadimento dell'intera proposta.
7. La “valutazione di merito tecnico-scientifico” (C) delle proposte progettuali presentate nell'ambito dei diversi track di cui all'art. 3 del presente Avviso, sarà effettuata da specifiche Commissioni, una per ciascun obiettivo, nominate con decreto del Rettore UNIBA. Ciascuna Commissione sarà composta da tre membri designati dal Responsabile UNIBA del Progetto CN RNA & Gene Therapy, uno interno ad UNIBA e due esterni ad UNIBA.
8. Gli esperti nominati quali membri delle Commissioni di valutazione non dovranno trovarsi in situazione di conflitto di interesse rispetto ai soggetti proponenti delle proposte progettuali pervenute.
9. La valutazione di merito e di ammissibilità delle proposte verrà svolta secondo la “Griglia dei Criteri di Valutazione” indicata all'art. 11 del presente Avviso che stabilisce inoltre che le proposte sono ritenute “Ammissibili” qualora raggiungano almeno 60 punti e raggiungano il punteggio minimo nei singoli criteri.

10. La Commissione procede all'esame e valutazione delle domande di partecipazione e relativa documentazione annessa assegnando i relativi punteggi secondo i criteri indicati nell'art. 11 del presente Avviso.
11. All'esito delle procedure di cui sopra la Commissione redige le graduatorie, una per ciascun *track* di cui all'art. 3 del presente Avviso, e le comunica al RUP che formula la proposta di aggiudicazione.
12. L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro approva con proprio decreto la graduatoria e la proposta di aggiudicazione e lo pubblica sul sito dell'Università degli Studi di Bari dedicato alla presente procedura.
13. Per ciascun *track* di cui all'art. 3 del presente Avviso verrà finanziata una sola proposta progettuale fra quelle ritenute ammissibili secondo l'ordine di graduatoria.
14. Per le proposte non ammesse nelle graduatorie verranno indicati i motivi che hanno comportato l'esclusione; tale comunicazione verrà effettuata ai sensi della legge 241/90.
15. Per le proposte risultate ammissibili e finanziabili, UNIBA informa degli esiti e richiede, per il tramite del Capofila in caso di raggruppamenti, o ai singoli beneficiari, la documentazione necessaria per la concessione. Per le proposte presentate in forma congiunta tale documentazione dovrà includere anche l'accordo fra beneficiari a svolgere le attività in forma congiunta.
16. Per ciascuno dei progetti risultati ammissibili e finanziabili UNIBA emana il provvedimento di ammissione al finanziamento che riporta l'entità dell'agevolazione, l'ammontare dell'investimento ammissibile, il periodo di avvio e svolgimento delle attività, i soggetti e le sedi operative coinvolte nonché ulteriori condizioni inerenti alla corretta e regolare gestione degli interventi.
17. A seguito del sopra menzionato provvedimento si prosegue altresì alla sottoscrizione dell'accordo di concessione per ciascun progetto finanziato a cura dei beneficiari.
18. Formano parte integrante del provvedimento di ammissione al finanziamento e del dell'accordo di concessione il Progetto di Ricerca definito con le modalità di cui all'articolo 8 del presente Avviso.
19. Nel caso di non aggiudicazione di proposte progettuali nell'ambito di uno o più *track* di cui all'art 3 del presente Avviso, ovvero in caso di economie, UNIBA si riserva la facoltà di destinare le relative somme a proposte progettuali risultate idonee e non aggiudicatarie presentate nell'ambito di altri *track*. In tal caso sarà utilizzato il criterio del maggior punteggio attribuito a ciascuna delle proposte progettuali pervenute.

Art. 13 – Rendicontazione delle Spese e Procedura di Erogazione del Finanziamento

1. Il beneficiario assegnatario del finanziamento si impegna a produrre e registrare quando venga richiesto da UNIBA, e comunque nei termini esplicitati dal contratto, i dati di avanzamento finanziario e fisico sul sistema informativo adottato dal MUR "AtWork" ed implementare tale sistema secondo le modalità e la modulistica indicata dal MUR e da HUB con:
 - a. la documentazione attestante le attività progettuali svolte, avanzamento e conseguimento di milestone e target, intermedi e finali, previsti nel progetto approvato;
 - b. la documentazione specifica amministrativo-contabile relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, nonché la complessiva rendicontazione delle spese sostenute;
 - c. tutti i documenti aggiuntivi eventualmente richiesti dal MUR e dall'Hub stesso.
2. Il beneficiario dovrà trasmettere ad UNIBA quando venga richiesto dal MUR, dal Hub o da UNIBA: il Rendiconto di progetto, comprensivo dell'elenco di tutte le spese effettivamente sostenute e registrate

tramite il sistema informatico adottato nel periodo di riferimento di cui alle lettere b) e c) del precedente comma, accompagnato da Relazione tecnica di avanzamento lavori di progetto trasmessa per tramite del Capofila – con descrizione degli avanzamenti complessivi relativi ai risultati di progetto nel periodo, con specifico riferimento ai milestone e target, intermedi e finali, raggiunti di cui alla lettera a) del precedente comma.

3. La documentazione amministrativo-contabile di cui ai commi precedenti è sottoposta alle valutazioni del MUR, per il tramite dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia - in attuazione della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 art. 1 comma 550, di banche e società finanziarie, ovvero di altri soggetti qualificati dotati di comprovata competenza, professionalità e strumenti tecnici adeguati, individuati nel rispetto del diritto applicabile.
4. All'esito delle verifiche di cui al precedente comma, il MUR accerta il contributo pubblico maturato in relazione alle spese ammissibili, rispetto alle erogazioni eventualmente precedentemente disposte, adottando, se necessario, le relative procedure compensative all'atto dei successivi trasferimenti ai fini del riallineamento contabile.
5. Per le modalità di gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e la documentazione da produrre per garantire la corretta attuazione del progetto e il monitoraggio degli interventi si rinvia alla documentazione descrittiva delle modalità di gestione e attuazione emanate dal MUR e s.m.i., nel rispetto dell'articolo 8, punto 3 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla Legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.
6. In esito alla fase di sottoscrizione dell'accordo di concessione i beneficiari potranno richiedere una prima erogazione, a titolo di anticipazione, nella misura massima del 10% dell'importo agevolato, assistita da idonea garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria o coperta da uno strumento fornito a garanzia dallo Stato membro, da un ente pubblico, da una banca o da qualunque altro istituto finanziario stabilito in uno Stato membro da mantenere per tutta la durata del Progetto.
7. Il contributo maturato dai beneficiari in relazione allo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) delle attività progettuali e alle spese sostenute sarà erogato a seguito di rendicontazione e nella misura delle spese ritenute ammissibili in esito al controllo e validazione delle stesse da parte del soggetto erogatore (MUR) sino a un massimo del 80% del contributo complessivo del singolo beneficiario.
8. L'erogazione finale (pari al 20%) è disposta a conclusione del progetto, sulla base dei costi sostenuti, rendicontati e ritenuti ammissibili in esito al controllo e validazione delle stesse da parte del soggetto erogatore (MUR) e della realizzazione degli obiettivi fissati, positivamente valutati da UNIBA con il supporto del RUP a seguito della verifica della relazione tecnica finale complessiva unica di tutto il progetto. Tale relazione tecnica dovrà essere trasmessa dal beneficiario o dal Capofila di progetti in forma congiunta unitamente alla rendicontazione finale secondo la procedura precedentemente descritta.
9. UNIBA si impegna a trasferire ai beneficiari l'agevolazione di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo alle condizioni ivi descritte solo dopo aver effettivamente ricevuto le relative erogazioni dall'Hub.

Art. 14 – Spese ammissibili

1. Per i soggetti beneficiari sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:
 - a. spese di personale riferibili a personale di ricerca impegnato nelle attività del Progetto che risulti, in rapporto col Soggetto Beneficiario, dipendente a tempo indeterminato secondo la legislazione vigente, altro personale specificamente reclutato per le esigenze progettuali es. ricercatori a tempo determinato,

tecnologi, assegnisti di ricerca, dottorandi ecc.. Per il personale reclutato per le esigenze progettuali sarà ammissibile a valere sul budget di progetto soltanto la quota parte delle spese relative all'effettivo impegno di tali risorse sul progetto;

- b. costi per materiali, attrezzature e licenze necessari all'attuazione del Programma. Non sono ammesse spese per infrastrutture;
 - c. costi per servizi di consulenza specialistica purché essenziali per l'attuazione del Progetto;
 - d. costi indiretti, determinati forfettariamente e pari al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale;
 - e. altre tipologie di spese come ad esempio (i) organizzazione workshop per disseminazione dei risultati (ii) costi di missione per partecipazione a meeting, eventi e workshop con espresse finalità di divulgazione e disseminazione dei risultati, (iii) missioni per indagini di campo, prove sperimentali, raccolta dati (iv) spese per pubblicazione Open Access dei risultati del progetto.
2. Tutte le spese devono essere al netto di IVA ad eccezione dei casi in cui questa costituisca per il Soggetto Beneficiario un costo non recuperabile. In tal caso, l'IVA andrà rendicontata autonomamente e non insieme alla spesa cui è legata e il Legale Rappresentante del soggetto, dovrà allegare alla rendicontazione una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 attestante la non recuperabilità dell'IVA.
 3. L'importo dell'IVA è però rendicontabile a livello di progetto se è nei limiti in cui tale costo possa ritenersi ammissibile ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento vigente. A tal proposito, si può far riferimento all'art. 15, comma 1, del DPR 22/2018 per i Fondi SIE 2014-2020 secondo cui "l'IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento".
 4. L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non è un costo ammissibile. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile e purché direttamente afferente all'intervento finanziato.
 5. È sempre escluso l'ammontare relativo a qualsiasi altro onere accessorio, fiscale o finanziario.
 6. Il periodo di ammissibilità delle spese, con riferimento alle proposte progettuali ammesse a contributo, decorre dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di Concessione e si conclude tassativamente entro la data stabilita per la conclusione del progetto riportata nell'Accordo di Concessione.
 7. Tutte le spese devono essere strettamente connesse allo scopo del progetto e sostenute nel periodo di realizzazione dell'attività. Inoltre, è necessario in particolare che siano:
 - a. imputabili all'intervento ammesso a finanziamento;
 - b. riconducibili ad una delle categorie di spesa indicate nel Bando come ammissibile;
 - c. pertinenti, vale a dire che sussista una relazione specifica tra la spesa e l'attività oggetto del progetto/investimento. In tal senso le spese sostenute devono risultare direttamente connesse al programma di attività.
 - d. effettivamente sostenute dal Soggetto Beneficiario nel periodo di ammissibilità della spesa comprovate da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente;
 - e. tracciabili, ovvero verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione e l'utilizzo di un conto corrente dedicato necessario per il trasferimento delle risorse;
 - f. legittime, cioè, sostenute da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente.
 8. Per ogni ulteriore chiarimento si rimanda alle Linee Guida per la Rendicontazione destinate ai soggetti attuatori delle iniziative di sistema missione 4 componente 2

https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2022-10/PNRR_LINEE%20GUIDA%20PER%20LA%20RENDICONTAZIONE.pdf.

9. Le spese dovranno essere rendicontate e sottoposte a monitoraggio e approvazione da parte di UNIBA.

Art. 15 – Monitoraggio delle attività di progetto

1. Successivamente al finanziamento e all'avvio del progetto, UNIBA si occuperà di monitorare le attività e le modalità di utilizzo dei fondi.
2. Il monitoraggio comprenderà valutazioni di natura amministrativo/contabile e di adeguatezza e coerenza con la progettazione esecutiva le cui modalità verranno richieste al Soggetto Proponente o al Soggetto Capofila in fase di avvio.
3. In caso di inadempimento degli impegni presi potrebbe portare a una modifica del progetto presentato dal Soggetto Proponente o dal Soggetto Capofila che andrà negoziata con UNIBA.
4. UNIBA si riserva la facoltà, in qualunque momento, di revocare, modificare o sospendere il finanziamento per sopravvenuti motivi di non congruità con le regole del presente bando, comunicando la modifica, la sospensione o la revoca al Soggetto Proponente via PEC.

Art. 16 - Variazioni del progetto

1. Il Soggetto Beneficiario può proporre variazioni riguardanti la durata, il piano dei costi e delle attività del progetto approvato, previa tempestiva e obbligatoria comunicazione ad UNIBA che le valuterà e, nel caso, le approverà conseguentemente.
2. UNIBA si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività del progetto non autorizzate preventivamente.
3. Le variazioni progettuali non comportano alcuna revisione al presente Avviso ed esse sono ammissibili solo dopo l'aggiudicazione della concessione di finanziamento.
4. Non sono comunque ammissibili variazioni della composizione dei Soggetti Beneficiari in caso di progetti in forma congiunta pena il decadimento dell'intero progetto.
5. Le variazioni al progetto sia tecniche che economiche possono essere presentate una sola volta e devono essere presentate solo dal soggetto Capofila in caso di progetti in forma congiunta; in ogni caso, possono essere ottenute previa l'approvazione dal parte di UNIBA che valuta: (i) la compatibilità del progetto con quanto previsto dal presente Avviso; (ii) se dette variazioni non comportino la variazione sostanziale rispetto agli obiettivi, risultati e impatti del progetto iniziale e un aumento delle agevolazioni concesse; (iii) se la domanda di variazione non sia presentata negli ultimi 2 mesi di durata del progetto.
6. Le eventuali proroghe, presentate per il tramite del soggetto Capofila in caso di progetto in forma congiunta, devono essere adeguatamente motivate e notificate ad UNIBA, prima della scadenza originariamente fissata. Potranno essere valutate e concesse proroghe in presenza di ritardi dovuti a circostanze eccezionali e non dipendenti da scelte del Soggetto Beneficiario. Sarà possibile ottenere una sola proroga, purché i lavori vengano conclusi e rendicontati nei termini di chiusura del Programma National Center for Gene Therapy and Drugs based on RNA Technology Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA". Codice progetto MUR: CN00000041 – CUP: H93C22000430007, prevista per il 31/10/2025, e del PNRR.
7. Qualora il Programma "National Center for Gene Therapy and Drugs based on RNA Technology Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA". Codice progetto MUR: CN00000041 – CUP:

H93C22000430007 riceva dal MUR una proroga del termine delle attività oltre la data del 31/10/2025, i progetti finanziati a valere sul presente Avviso potranno ottenere una proroga che consenta di chiudere e rendicontare i lavori entro i nuovi prorogati termini di chiusura delle attività.

8. L'eventuale disimpegno delle risorse del Piano, previsto dall'articolo 24 del Reg. 2021/241 e dall'articolo 8 della legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, comporta la riduzione o revoca delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti, nel rispetto di quanto previsto dall'Avviso n. 341 del 15/03/2022.

Art. 17 - Revoca

1. L'agevolazione concessa potrà essere revocata totalmente o parzialmente in caso di inadempimento o di violazione degli obblighi previsti dal Bando, nonché nel caso di mancato possesso e di perdita dei requisiti di ammissibilità al Bando con conseguente obbligo di restituzione totale o parziale dell'importo del contributo già erogato oltre agli interessi.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la revoca potrà intervenire nei seguenti casi, anche in linea con quanto disposto dall'art. 17, comma 2 lett. a) e ss. del DM n. 1314 del 14 dicembre 2021:
 - a) assenza originaria dei requisiti soggettivi od oggettivi di ammissibilità o di conformità previsti dal Bando;
 - b) trasferimento della sede di intervento al di fuori del perimetro territoriale ammissibile;
 - c) difforme esecuzione del Progetto di ricerca finanziato ovvero mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, delle *milestones* e ai *target*, intermedi e finali, associati Progetto di ricerca;
 - d) presentazione di dichiarazioni mendaci riguardanti requisiti o fatti essenziali per la concessione o la permanenza dell'agevolazione;
 - e) qualora il Beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti in sede di verifica;
 - f) in caso di accertamento di doppio finanziamento pubblico degli interventi previsti, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale;
 - g) in caso di accertamento della violazione dei principi generali di DNSH, e dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), in caso di mancato rispetto delle previsioni stabilite dai regolamenti comunitari e nazionali di riferimento per l'attuazione del PNRR;
 - h) in caso di mancato conseguimento dei criteri di ammissibilità di cui al Bando;
 - i) in caso di mancato rispetto di qualsiasi delle ulteriori previsioni stabilite dai regolamenti comunitari e nazionali di riferimento per l'attuazione del PNRR;
 - j) qualora il MUR proceda alla revoca totale e parziale del finanziamento secondo quanto indicato nell'art. 22 dell'Avviso del 16 dicembre 2021 n. 3138 finalizzato alla creazione di "campioni nazionali" di R&S su alcune Key Enabling Technologies.
 - k) In caso di revoca totale, il Beneficiario non avrà diritto all'erogazione di alcunché e si obbliga a restituire l'importo del contributo eventualmente già da esso percepito, oltre agli interessi al tasso di riferimento UE, entro 15 giorni dalla richiesta ad esso formulata per iscritto da UNIBA.

- l) In caso di revoca parziale, lo UNIBA dispone la valutazione inerente allo stato di avanzamento, del livello di raggiungimento degli obiettivi e della autonoma funzionalità della parte correttamente realizzata. Sulla base degli esiti, lo UNIBA determina gli importi da revocare e disimpegnare, le somme da riconoscere al Beneficiario, le erogazioni da effettuare ovvero gli importi per i quali disporre il recupero, maggiorati degli interessi previsti per legge.
- m) Il tasso applicabile per il calcolo degli interessi è quello stabilito periodicamente dalla Commissione Europea in applicazione della Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione 2008/C 14/021, secondo le modalità stabilite all'art. 11 del Regolamento (CE) n. 794 del 21 aprile 2004 della Commissione.

Art. 18 – Rinuncia

1. Nel caso in cui il Beneficiario intenda rinunciare alla richiesta di contributo o all'agevolazione concessa, dovrà comunicarlo allo UNIBA a mezzo PEC all'indirizzo universitabari@pec.it.
2. Nel caso in cui la rinuncia avvenga dopo la concessione, il Beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell'importo di agevolazione erogato e non ancora restituito - ove fossero già avvenute erogazioni - oltre agli interessi, secondo il tasso di cui al citato art. 17, entro 15 giorni dalla richiesta ad esso formulata per iscritto da UNIBA.

Art. 19 – Open Science

1. Coerentemente con le finalità del presente Avviso, ai risultati dei Progetti di ricerca finanziati e ai relativi dati (ad esempio, le pubblicazioni di risultati originali della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici) deve essere garantito un accesso aperto al pubblico nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, secondo i principi "Open science" e "FAIR Data".
2. I suddetti principi sono applicati da tutti i beneficiari. I costi per attuarli e renderli effettivi sono ammissibili al finanziamento, inclusi i costi per le pubblicazioni, la disseminazione, la formazione agli operatori e al pubblico.
3. Il Beneficiario si impegna a garantire e a permettere ad UNIBA l'adempimento dei principi "Open science" e "FAIR Data".

Art. 20 – Utilizzo dei segni distintivi, titolarità dei risultati della ricerca, tutela e valorizzazione dei risultati brevettabili

1. Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli obblighi previsti dalle Linee Guida per la comunicazione rilasciate dal MUR per la Missione 4 Componente 2 Innovazione e Ricerca per lo svolgimento di attività di comunicazione relative al Progetto.
2. Resta inteso che ogni altro uso dei segni distintivi diverso da quello sopra indicato dovrà essere espressamente autorizzato dalle Parti medesime.
3. I termini di gestione della proprietà intellettuale saranno regolati nell'accordo di concessione che i beneficiari saranno chiamati a sottoscrivere. Fermo restando il rispetto di quanto previsto dal programma

di finanziamento in merito all'applicazione dei principi di Open Science e FAIR, l'accordo di concessione disciplinerà fra l'altro:

- a. il background messo a disposizione del progetto;
- b. i diritti di accesso al background e ai risultati;
- c. la gestione delle informazioni riservate;
- d. le pubblicazioni;
- e. la titolarità e le modalità di disseminazione e sfruttamento dei risultati.

Art. 21 – Trattamento dei dati

1. Come previsto dal Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e ss. mm. ii, nonché ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e delle disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241– si informa che l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro è titolare del trattamento dei dati personali. Il punto di contatto presso il Titolare è il Responsabile della struttura che ha emanato l'Avviso i cui dati di contatto sono: e-mail: pnrr.ricerca@uniba.it, PEC: universitabari@pec.it.
2. I dati verranno trattati per finalità di gestione della domanda di ammissione al Bando e valutazione di merito. UNIBA in qualità di titolare autonomo, visionerà i dati relativi alla gestione del procedimento, necessarie per adempiere alle funzioni istituzionali ed agli obblighi normativi e contrattuali correlati all'attuazione del presente Bando. Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, si informano i partecipanti che il trattamento dei dati personali trasmessi con le domande di partecipazione al Bando, avverrà, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 5 del GDPR e, in particolare, delle disposizioni e dei principi di correttezza e tutela della riservatezza di cui alla normativa vigente, esclusivamente per le finalità di svolgimento della procedura di valutazione dei progetti e della gestione del presente Bando, a cura delle persone preposte alla procedura selettiva, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di accesso ai propri dati personali (ricorrendone le condizioni), il diritto di chiederne la rettifica, la cancellazione (ove quest'ultima non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare, in caso di contenzioso giudiziario, l'Università ed i professionisti che li hanno trattati) o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento.

Art. 22 – Accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti della procedura di selezione delle proposte progettuali, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive integrazioni e modificazioni, viene esercitato con le modalità di cui al "Regolamento di attuazione delle norme in materia di procedimento amministrativo e per la disciplina dei procedimenti relativi all'accesso ai sensi della legge 241/1990, all'accesso civico e all'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti" dell'Università degli Studi di Bari Emanato con D.R. n. 1804 del 28.03.2019 modificato con D.R. 2848 del 12.06.2019 e con D.R. n. 720 del 17.02.2023 (consultabile sul sito web dell'Università degli Studi di Bari al link <https://www.uniba.it/it/ateneo/statutoregolamenti/regolamenti-general/dr-1804-28-03-2019-regolamento-procedimento.pdf/view>). Le richieste di accesso agli atti saranno pubblicate nell'area del

sito dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro relativa alla presente procedura. Tale pubblicazione assolve ogni obbligo di comunicazione agli interessati ai sensi della suddetta legge.

Art. 23 – Chiarimenti

1. È possibile ottenere chiarimenti sul presente bando mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle proposte progettuali. Le richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate all'indirizzo mail pnrr.ricerca@uniba.it e recare il seguente oggetto “Richiesta di chiarimenti - Bando Spoke 7 BIOCOMPUTING CN RNA & Gene Therapy”.

Art. 24 - Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra UNIBA e il Soggetto Proponente sono eseguiti utilizzando la posta elettronica certificata. Il Soggetto Proponente acconsente all'invio di tutte le comunicazioni inerenti al presente bando all'indirizzo PEC indicato in fase di presentazione della proposta, universitabari@pec.it.

Art. 25 – Pubblicità

1. La documentazione inerente al Bando, gli allegati e la modulistica sono reperibili nell'apposita sezione del sito web dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, struttura capofila dello Spoke 7, (<https://www.uniba.it/it/ricerca/pnrr/bandi-a-cascata>) nonché sul sito web del Soggetto Attuatore, Centro Nazionale - Terapia Genica e Farmaci con Tecnologia a RNA (CN RNA-Gene Therapy) (<https://www.rna-genetherapy.eu>)

Art. 26 – Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90 è la dott.ssa Adriana Agrimi - indirizzo e-mail: adriana.agrimi@uniba.it tel 0805717297 email pnrr.ricerca@uniba.it nominata dall'università degli Studi di Bari Aldo Moro, con DDG n. 33 del 11/01/2024.

Bari, 28 febbraio 2024

Il Rettore
F.to Prof. Stefano Bronzini